

SRM – RETI E MOBILITÀ

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI (CCU) DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DEL BACINO DI BOLOGNA.

Città metropolitana di Bologna. Seduta ex art. 35 del 4 marzo 2020.

Articolo 1 - Unicità e natura del Comitato Consultivo degli Utenti.

1. È istituito il Comitato Consultivo degli Utenti (di seguito denominato "CCU") unico con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale (Tpl) autofiloviari di linea regolari, minimi e aggiuntivi, afferenti alla città di Bologna e al suo bacino provinciale erogati nel territorio di Bologna, oggetto di contratti di servizio sottoscritti dalla SRM Srl, Agenzia per la mobilità del bacino bolognese (di seguito denominata "SRM"), ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, della LR 30/98¹.

2. Il CCU è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive. Esso è costituito con l'obiettivo di favorire la consapevolezza dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza degli organismi esponenziali ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 206/05 recante il "Codice del consumo"².

Articolo 2 - Attribuzioni del CCU.

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il CCU si propone la finalità di dare supporto alle istanze dei consumatori e degli utenti tese:

- a incrementare la qualità e la sicurezza dei servizi di Tpl;
- a garantire un'adeguata informazione e una corretta pubblicità dei servizi;
- ad assicurare trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti i servizi.

2. Il CCU, di sua iniziativa o su richiesta della SRM:

- raccoglie, interpreta e rappresenta alla SRM ed eventualmente, attraverso questa, alle imprese di erogazione del servizio, le segnalazioni dell'utenza;
- formula proposte per migliorare i servizi di Tpl e per perseguire la loro migliore integrazione con la mobilità privata;
- formula quesiti e chiede informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi di Tpl;
- suggerisce alla SRM iniziative per l'informazione, la trasparenza e la semplificazione delle forme di accesso ai servizi di Tpl;
- esprime pareri sui principali progetti di riorganizzazione dei servizi di Tpl, anche non convenzionali, sia urbani che sub/extraurbani;
- esprime pareri sulla Carta dei servizi e sui suoi aggiornamenti.

La SRM si impegna a favorire il recepimento dei contributi del CCU, motivando al medesimo l'eventuale non accoglimento di suggerimenti avanzati e pareri espressi.

1 "Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli enti locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il Comitato degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico e in particolare in merito alla Carta dei servizi, [...]. Il Comitato è composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli enti stessi o alla società affidataria. L'abbonato può indicare al momento della sottoscrizione la sua volontà. La prima assemblea è convocata dagli enti sopraindicati. Del Comitato fanno inoltre parte a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio".

2 "1. L'educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette a esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili".

3. Il CCU può richiedere alla SRM le informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività nei limiti di disponibilità compatibili con il corretto espletamento delle funzioni delegate alla SRM medesima, sempre che tali informazioni non abbiano carattere riservato.

Articolo 3 - Autonomia e dotazione patrimoniale del CCU.

1. Il CCU opera con ampia autonomia funzionale nei confronti della SRM e di ogni altro soggetto pubblico o privato, dotandosi eventualmente di un proprio regolamento interno, ai sensi del successivo art. 13.

2. La SRM assicura la funzionalità del CCU – in particolare nella persona del Dirigente coordinatore – mettendo a disposizione del medesimo:

- il supporto alla convocazione delle assemblee e al loro funzionamento;
- una sede presso i locali nella propria disponibilità, in territorio del Comune di Bologna, in occasione delle assemblee convocate ai sensi del punto precedente;
- la custodia dei verbali delle decisioni del CCU;
- le informazioni e la documentazione utili all'attività del CCU;
- un computer presso la sala di incontro durante le assemblee del CCU per la verbalizzazione e, possibilmente, per l'accesso alla rete internet;
- un indirizzo di posta elettronica e uno spazio web presso il sito internet della SRM (www.srmbologna.it).

3. La partecipazione al CCU avviene a titolo gratuito e non sono previsti gettoni di presenza, indennità di partecipazione o altri benefit, in qualsiasi forma. È previsto il solo rimborso delle spese per raggiungere la sede delle assemblee, nella misura massima di 50,00 euro/anno a componente, a consuntivo, a fronte di spese documentate per l'accesso ai servizi di Tpl o di mobilità condivisa (sharing).

4. I bilanci della SRM possono prevedere un'apposita voce di spesa per le occorrenze economiche annuali del CCU, la cui quantificazione nel bilancio preventivo annuale viene definita in relazione alle disponibilità e anche in considerazione dell'eventuale proposta avanzata alla SRM entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dal Presidente del CCU.

5. La SRM favorisce l'accredito del CCU presso i consumatori e gli utenti, considerati sia singolarmente che in forma associata.

Articolo 4 - Composizione del CCU.

1. Il CCU si compone ordinariamente di massimo **15 (quindici) componenti**, nominati dall'Amministratore Unico della SRM sulla base delle operazioni di designazione svolte secondo quanto disposto al successivo art. 5.

2. I componenti del CCU sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi dei consumatori e degli utenti, assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito territoriale di competenza della SRM. Essi, operando con l'obiettivo di dare la massima rappresentanza ai soggetti che tutelano, prendono in particolare considerazione le categorie di consumatori e utenti maggiormente vulnerabili. Sono fatte salve le responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR 445/00³.

3. Al fine di garantire la piena rappresentatività dei consumatori e degli utenti, il CCU è formato da 7 (sette) componenti "**stabili**", selezionati fra gli iscritti alle associazioni dei consumatori e utenti componenti il Registro regionale di cui all'art.

3 "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

2, comma 3, della LR 4/174. Essi saranno selezionati sulla base di un procedimento democratico di selezione condotto dalla SRM sulla base di criteri quantitativi e qualitativi condivisi con tutte le associazioni interessate. Il CCU è integrato da un massimo di 8 (otto) componenti "triennali", sorteggiati ogni triennio nel mese di gennaio tra gli utenti abbonati annuali al servizio di Tpl bolognese che ne abbiano fatto esplicita richiesta alle imprese affidatarie dei servizi di Tpl al momento della sottoscrizione. Di questi, almeno la metà dovranno essere abbonati al servizio urbano bolognese.

4. Al fine di favorire la relazione fra le imprese di erogazione dei servizi di Tpl e il CCU, è previsto che sia richiesto alle imprese titolari di contratto di servizio di individuare, ogni anno nel mese di gennaio, un proprio rappresentante invitato a partecipare, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, alle assemblee del CCU. Su richiesta del Presidente del CCU, la SRM estenderà al rappresentante individuato l'invito alle assemblee.

5. Al fine di favorire la relazione fra le amministrazioni locali competenti e il CCU, in occasione della prima assemblea – di costituzione del CCU – e ogni anno, nel mese di marzo, saranno invitati a partecipare all'assemblea del CCU l'Assessore competente per il Comune di Bologna e il Consigliere delegato competente per la Città metropolitana di Bologna.

6. Il procedimento di costituzione del CCU deve essere ripetuto nel caso di dimissione contestuale, ancorché resa con atti separati, di almeno 7 (sette) componenti sul totale di 15 (quindici).

Articolo 5 – Costituzione del CCU. Nomina dei componenti.

1. Al fine di procedere alla prima costituzione del CCU, l'Amministratore Unico della SRM:

- avvia la consultazione delle associazioni dei consumatori e utenti finalizzata all'individuazione dei 7 (sette) componenti "stabili" del CCU. Tale consultazione sarà successivamente gestita dal Dirigente coordinatore della SRM;
- comunica agli enti locali competenti e alle imprese affidatarie dei servizi di Tpl la necessità di riscontrare agli utenti che sottoscrivono un abbonamento e che ne facciano esplicita richiesta la possibilità di chiedere di essere parte del CCU, nonché i riferimenti della SRM.

3. Al termine della consultazione delle associazioni dei consumatori e utenti, l'Amministratore Unico della SRM procederà alla costituzione del CCU nei termini numerici e rappresentativi sopra previsti, con riferimento ai componenti "stabili", riservandosi di integrare l'elenco dei componenti in esito all'estrazione dei componenti "triennali", di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento.

4. In occasione della prima costituzione del CCU si assume una fase transitoria di durata del CCU pari a 12 (dodici) mesi dal momento della prima nomina dei componenti "triennali", necessari per una concreta esperienza di funzionamento al fine di verificare la migliore rispondenza delle norme e procedure di cui al presente Regolamento. Al termine della fase transitoria l'Amministratore Unico della SRM, anche sulla base di una relazione puntuale del Presidente del CCU,

4 "È istituito il Registro delle associazioni dei consumatori e utenti al quale sono iscritte, a richiesta degli interessati, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica; b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate; c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, e che risultino conformi alle norme vigenti; d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni; e) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, non essere interdetti dai pubblici uffici; gli stessi, inoltre, non devono rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione; g) un adeguato numero di iscritti; al fine di garantire l'effettiva rappresentatività sociale delle associazioni ed in un'ottica di inclusione più ampia possibile, la Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli, che ne considerino anche la diffusione territoriale, nonché i criteri per la valutazione della quota associativa, [...]".

stabilirà se prorogare la durata del CCU medesimo esistente fino al termine del mandato di cui all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, oppure se costituire un nuovo CCU, previa eventuale modifica del Regolamento stesso.

Articolo 6 - Incompatibilità.

1. Non possono essere nominati componenti del CCU:

- i membri del Parlamento nazionale o europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, i Sindaci, i componenti delle Giunte, i Consiglieri, i dirigenti e i dipendenti delle amministrazioni locali bolognesi;
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità della Regione Emilia-Romagna, delle Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale con sede nella Regione Emilia-Romagna, nonché delle imprese di erogazione del servizio di Tpl operanti nell'ambito regionale;
- i magistrati, anche onorari, di ogni giurisdizione;
- gli avvocati e i procuratori dello Stato;
- gli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia di cui all'art. 16 della L. 121/81.

2. I componenti del CCU non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con la SRM, nonché con le imprese di erogazione del servizio di Tpl operanti nell'ambito regionale e con le società da questi direttamente o indirettamente controllate o a questi collegate. L'insussistenza delle predette cause di incapacità e/o incompatibilità dovrà constare da apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati da rendere in sede di proposizione della propria candidatura.

3. Ciascun componente del CCU è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dello stesso, nonché all'Amministratore Unico della SRM, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, o comunque qualunque causa di incapacità secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 7 - Nomina, costituzione del CCU e sostituzione dei suoi rappresentanti.

1. Concluse le procedure di nomina di cui all'art. 5, nei trenta giorni successivi la SRM provvede a costituire il CCU, nominandone i componenti, nonché a convocarne la prima assemblea.

2. Della costituzione del CCU verrà data pubblicità sul sito internet della SRM e tramite affissione agli Albi pretori del Comune e della Città metropolitana di Bologna; verrà inoltre data comunicazione alla DG Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità della Regione Emilia-Romagna.

3. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, debba procedersi alla sostituzione di un componente "stabile" del CCU, la sostituzione avverrà per iniziativa del CCU e sarà curata dalla SRM. In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, debba procedersi alla sostituzione di un componente "triennale" del CCU, la sostituzione avverrà per iniziativa della SRM mediante sorteggio nel mese di gennaio tra gli utenti abbonati annuali al servizio di Tpl bolognese che ne abbiano fatto esplicita richiesta alle imprese affidatarie dei servizi di Tpl al momento della sottoscrizione. In ogni caso, l'Amministratore Unico della SRM avvierà il procedimento di sostituzione in modo da garantire la massima continuità dei lavori del CCU medesimo. Fa eccezione a quanto previsto l'occorrenza di cui al precedente art. 4, comma 6.

4. Per tutte le nomine e le sostituzioni successive alla prima nomina di cui al primo comma del presente articolo, nonché con riferimento a ogni elemento informativo, sarà mantenuto aggiornato il sito internet della SRM.

Articolo 8 - Durata del CCU e rieleggibilità dei componenti.

1. Il CCU, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, comma 4, si rinnova ogni **5 (cinque) anni**. Fanno eccezione a quanto previsto i componenti "triennali" di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, il cui rinnovo è triennale.

2. I componenti del CCU sono rinnovabili una sola volta.

Articolo 9 - Decorrenza di esercizio delle attribuzioni dei componenti, regime di prorogatio.

1. I componenti del CCU esercitano le loro attribuzioni dalla prima assemblea, che avviene su convocazione della SRM entro trenta giorni dalla nomina, e rimangono in carica fino alla data di pubblicazione di nomina dei componenti del nuovo CCU, ancorché sia già maturato il termine di cui al precedente art. 8.

2. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre assemblee consecutive del CCU decade dall'incarico, salvo diversa disposizione dell'eventuale regolamento interno del CCU stesso e comunque su iniziativa del CCU medesimo; la causa di decadenza è comunicata dal Presidente del CCU alla SRM. Per la sua sostituzione viene avviato un procedimento ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 3.

Articolo 10 - Dimissioni dei componenti del CCU.

1. I componenti del CCU possono in qualunque tempo dimettersi dall'incarico. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del CCU, che le trasmette alla SRM; esse hanno effetto dall'esecutività della comunicazione della SRM di nomina del nuovo componente sostitutivo.

Articolo 11 - Elezione del Presidente.

1. Nella sua prima assemblea, convocata dalla SRM ai sensi di quanto previsto al precedente art. 7, il CCU è legalmente costituito con l'intervento di almeno 5 (cinque) componenti.

2. In occasione della sua prima assemblea, il CCU provvede a eleggere il Presidente, con la maggioranza semplice dei votanti. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni, e comunque fino all'elezione del successore.

3. Il Presidente del CCU è eletto fra i componenti "stabili", anche in virtù della capacità organizzativa che può essere garantita dall'associazione di appartenenza.

Articolo 12 – Convocazione e funzionamento del CCU.

1. Il CCU è convocato almeno 3 (tre) e non più di 10 (dieci) volte all'anno. Esso esplica le proprie funzioni nel rispetto del presente Regolamento e secondo quanto eventualmente disposto dal proprio regolamento interno. Le convocazioni sono effettuate dalla SRM su iniziativa del Presidente del CCU, mediante avviso comunicato ai componenti via posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

2. Le assemblee del CCU sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti nominati, approssimata nel valore all'unità più grande.

3. I verbali delle assemblee devono constare per iscritto; negli stessi devono essere indicati i nomi dei presenti e degli assenti, nonché la motivazione delle assenze, l'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle discussioni e delle decisioni prese, nonché le dichiarazioni a verbale. I verbali sono approvati nell'adunanza immediatamente successiva e sottoscritti dal Presidente del CCU; essi sono raccolti e conservati a cura della SRM.

4. Le assemblee del CCU non sono pubbliche. La SRM ha il diritto di partecipare ad ogni assemblea con al più due propri designati, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. Il CCU può organizzare incontri aperti al pubblico, predisponendo a sua cura una sede adeguata.

Articolo 13 - Regolamento interno, organizzativo e procedurale.

1. Il CCU può proporre un proprio regolamento interno, organizzativo e procedurale, nonché di previsione delle deleghe attribuite al Presidente, nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento; tale regolamento interno, nonché ogni sua altra modifica successiva, dovrà essere trasmesso all'Amministratore Unico della SRM per la sua approvazione.